



COMUNE DI URBINO
Segreteria Generale

REGOLAMENTO

**PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO,
IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E
STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE**

* * *

APPROVATO

con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 142 del 21 Dicembre 2000.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE

Il presente regolamento si configura come ALLEGATO "E" del r.e.c.

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è volto a disciplinare nell'ambito del territorio del comune di Urbino, le modalità di installazione e di modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva e stazioni radio base per la telefonia mobile in quanto comportanti modifiche significative e permanenti al territorio ed alle sue caratteristiche paesistico-ambientali. I limiti e gli indirizzi contenuti nei seguenti articoli hanno pertanto lo scopo di salvaguardare l'ambiente e di tutelare la salute della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.

ARTICOLO 2 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

- 1) L'installazione o la modifica di impianti di emittenza radiotelevisiva o di stazioni radio base per telefonia mobile di qualsiasi tipo e dimensione sono subordinate al rilascio di concessione edilizia ai sensi dell'art. 2, pt. q, del Regolamento Edilizio Comunale. Sono soggetti a concessione anche gli impianti installati su supporti mobili e/o richiesti a titolo temporaneo per un periodo superiore a sei mesi. In questi casi la concessione stabilirà il termine entro cui gli impianti dovranno essere rimossi e non sarà rinnovabile. Gli impianti richiesti a titolo temporaneo per un periodo inferiore a sei mesi sono soggetti a semplice autorizzazione edilizia, anche questa non rinnovabile; dovranno rispettare in ogni caso i limiti e le procedure di cui al presente regolamento.
- 2) I soggetti interessati, ed abilitati in base alle norme vigenti, dovranno presentare apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui agli allegati E₁ (per le emittenze radiotelevisive) o E₂ (per le stazioni radio base per telefonia cellulare).
- 3) Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto dei limiti indicati ai successivi articoli. Il rilascio della concessione è altresì subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico-architettonica, monumentale-archeologica, nonché della normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti ed in particolare di quella riguardante la prevenzione e la salute pubblica. Al fine di garantire il necessario rispetto di tali normative, la richiesta di concessione dovrà essere completa di tutti i pareri e nulla osta degli enti competenti.
- 4) La domanda dovrà essere inoltre corredata di parere favorevole dell'A.R.P.A.M. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per le Marche).
- 5) Qualora le antenne, abbiano altezza superiore ai 12 metri, dovranno essere munite di dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale di competenza regionale, ai sensi della delibera G.R. n.587/00
- 6) In caso di dismissione, gli impianti ed i relativi vani tecnici devono essere completamente rimossi a spese dei concessionari.

ARTICOLO 3 DIVIETI DI INSTALLAZIONE

1) Le strutture costituite da manufatti emergenti dalla copertura degli edifici ovvero da manufatti indipendenti collocati a terra (quali tralicci, pali, ecc..) incidono in modo significativo e permanente sull'assetto territoriale ed ambientale dei centri abitati. A tale circostanza si somma la necessità di conseguire una generalizzata tutela dall'esposizione cronica ai campi elettromagnetici. Conseguentemente questi impianti dovranno essere collocati a distanza superiore a 300 metri dalle aree urbane o di prevista urbanizzazione così come perimetrate dal vigente P.R.G. (elaborati serie 201.II.C).

2) La collocazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, poste in zona agricola, è altresì vietata sopra o a distanza inferiore a 200 metri dall'area di pertinenza:

- immobili tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089, o individuati dal Comune come edifici di pregio storico architettonico.
- ospedali o strutture di tipo sanitario
- case di cura e di riposo
- scuole di ogni ordine e grado ed asili nido sia pubblici che privati

3) Le stazioni radio base per telefonia mobile, non ricomprese nei limiti di cui sopra, dovranno rispettare una distanza di 100 metri dall'edificio più vicino. Tale distanza deve intendersi riferita in modo radiale allo specifico angolo orizzontale di emissione di ogni singola apparecchiatura; al di fuori di esso dovrà essere rispettata la distanza minima di 20 metri. Fanno eccezione a quanto previsto dal presente comma gli edifici che si trovano almeno 20 metri al di sotto del solido di emissione.

Gli impianti di emittenza radiotelevisiva posti in zona agricola dovranno comunque rispettare la distanza di 300 metri dall'edificio più vicino, tale distanza deve intendersi riferita ad un intorno di 360 gradi.

4) I terreni posti entro i settori circolari aventi come raggio le distanze sopra definite, con esclusione di quelli risultanti almeno 20 metri al di sotto del solido di emissione, dovranno essere sottoposti a vincolo di inedificabilità per il periodo di attività dell'impianto; il vincolo dovrà essere registrato e trascritto a cura del concessionario prima del rilascio della concessione edilizia.

5) All'interno degli ambiti definiti dai commi 1 e 2 è possibile l'installazione di impianti a limitatissimo impatto visivo e a bassa emissione, con potenza massima in ingresso di 5 W, classificabili come "microcelle". Tale possibilità è vincolata alla presentazione di un progetto complessivo di "zona", comprendente tutti gli impianti di questo tipo, ed al parere motivato della commissione edilizia che riconosca e verbalizzi la compatibilità ambientale dell'intervento. Il progetto dovrà essere esteso, a seconda dei casi, all'intera zona A di cui al D.l. 1444/68 o al complesso delle zone B o C che compongono l'area urbana perimetrata sulle tavole della serie 201.II.C del P.R.G. vigente. Ogni variazione al progetto approvato è subordinata alla presentazione di un nuovo progetto complessivo, integralmente sostitutivo del precedente, sul quale la commissione edilizia dovrà dare un nuovo parere.

6) Non sono consentite modifiche di alcun tipo degli impianti già installati che risultino in contrasto con i limiti di cui sopra, intendendosi per "modifiche" anche quelle che riguardano la struttura, o l'angolo di emissione, o l'aumento dei parametri di potenza o la concentrazione di nuovi impianti sullo stesso sito. Per gli impianti radiotelevisivi esistenti, in contrasto con i limiti di cui sopra, la possibilità di modifiche è ammissibile in relazione:

- alla particolare elevazione del sito rispetto agli edifici circostanti
- al raggiungimento di obiettivi di riduzione dei parametri di campo elettromagnetico
- alla possibilità di perseguire obiettivi di concentrazione degli impianti, anche di differente tipo, di cui al successivo Art.4

La commissione edilizia in questi casi dovrà riconoscere oltre che la compatibilità ambientale dell'intervento anche la sussistenza contemporanea delle condizioni sopra espresse.

7) Tutti i tipi di impianto dovranno rispettare le distanze dalle strade previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 4 INDIRIZZI

- 1) L'installazione di impianti di emittenza radiotelevisiva e stazioni radio base per telefonia mobile, deve privilegiare siti con altezza topografica elevata, rispetto al territorio circostante.
- 2) Al fine di evitare il proliferare indiscriminato delle antenne di telefonia mobile è auspicabile una concentrazione delle stesse. L'amministrazione può chiedere agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radiobase, su cui installare più impianti indipendenti utilizzabili dai vari gestori, regolamentandone la disposizione, tenendo conto della sommatoria dei campi elettromagnetici. A tal fine l'amministrazione ha la facoltà di segnalare proprie aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc., su cui installare antenne radio base singole o concentrate.
- 3) Il fascio di emissione degli impianti di trasmissione deve avere il minor angolo di incidenza possibile con il terreno, ovvero l'asse del fascio di emissione deve essere il più possibile parallelo all'orizzonte, tenuto conto delle esigenze tecniche dei gestori. La variazione meccanica od elettrica dell'inclinazione del segnale di trasmissione o qualunque altro tipo di modifica, non può essere adottata se non mediante preventiva concessione.

ARTICOLO 5 CONTROLLI E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI

- 1) Al fine di prevenire forme di inquinamento elettromagnetico, il Comune esercita la funzione di controllo e vigilanza sugli impianti, con il supporto tecnico dell'ARPAM, o di altro laboratorio abilitato con le modalità previste dalle normative vigenti.
- 2) Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento dell'impianto stesso, ed ha inoltre facoltà di verificare il funzionamento dell'impianto nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Può richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

ALLEGATO E₁

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER LA INSTALLAZIONE O LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

- a) copia della concessione rilasciata dal Ministero della comunicazione;
- b) ubicazione dell'impianto con specificazione della altitudine e delle coordinate del punto di installazione
- c) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici
- d) planimetria in scala 1:2000 con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli edifici situati entro un raggio di 300 ml dal punto previsto per l'installazione, le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione del nord geografico;
- e) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:
 - diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - inclinazione sulla orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - guadagno dell'antenna;
 - altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - polarizzazione;
 - frequenza;
 - potenza massima immessa in antenna;
 - potenza massima erogata dai trasmettitori
- f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente

ALLEGATO E₂

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER LA INSTALLAZIONE O LA MODIFICA DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE

- a) ubicazione dell'impianto con specificazione della altitudine e delle coordinate del punto di installazione
- b) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici
- c) planimetria in scala 1:2000 con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli edifici situati entro un raggio di 150 ml dal punto previsto per l'installazione, le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione del nord geografico;
- d) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:
 - diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - inclinazione sulla orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - guadagno dell'antenna;
 - altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - polarizzazione;
 - banda di frequenza utilizzata;
 - potenza massima immessa in antenna per singolo canale radio portante e numero massimo di canali o portanti previsto per ogni singola cella;
 - Schema tecnico e tipo di sistema omologato volto al controllo automatico in continuo delle emissioni elettromagnetiche
- e) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente. Tale documentazione deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale anche nel caso di modifiche della potenza massima rispetto a quella autorizzata di impianti esistenti, al fine del rilascio del parere di ARPAM e di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.